



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

SINDACO

Ordinanza n° 15/2020 del 10 marzo 2020

CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI

LA GRAVITA' DELLA SITUAZIONE SANITARIA ALIMENTATA DAL DIFFONDERSI DELL'INFEZIONE DI "CORONAVIRUS" RICHIEDE SENSO DI RESPONSABILITA' EVITANDO LA CONCENTRAZIONE DI PERSONE NEI LUOGHI PUBBLICI. PERTANTO I PARCHI DI VIA MUSELLE, VIA VITTORIO VENETO, VIA ARNABOLDI, VIA GINESTRE E VIA DELLA VALLE SONO INTERDETTI AD ADULTI, GIOVANI E BAMBINI.

**LA TERAPIA PIU'
IMPORTANTE ED
EFFICACE E' STARE IN
CASA.**

Il Sindaco

Roberto Allevi

Carimate, 10 marzo 2020

	COMUNE DI CARIMATE Provincia di Como	
	COMANDO POLIZIA LOCALE Piazza Castello	Modello PA 920 Versione 01/2005
ORDINANZA N. 15/2020 DEL 10.03.2020		
DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS) CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI GIOCO NEL COMUNE DI CARIMATE		

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intera Nazione";

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020;

ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali di cui sopra al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss. mm.ii. (T.U.E.L.);

RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le direttive ministeriali e regionali impartite in materia, integrare ulteriormente l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai provvedimenti succitati all'interno del territorio comunale rendendo più stringenti le cautele imposte dagli Organi superiori;

ORDINA

Nella sua qualità di Rappresentante della comunità locale, con DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI:

1. La CHIUSURA IMMEDIATA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI;
2. Il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI NEI LUOGHI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO;

DISPONE

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito Istituzionale e all'Albo Pretorico on line del Comune;

l'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;

INCARICA

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li, 10 marzo 2020

IL SINDACO
Allevi Roberto